

**CONVENZIONE PER LE FINALITA' DIDATTICO-FORMATIVE DELLA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA
DEL CENTRO DI PSICOLOGIA E ANALISI TRANSAZIONALE**

TRA

il CENTRO DI PSICOLOGIA E ANALISI TRANSAZIONALE, con sede legale in Milano via Archimede, 127, codice fiscale 97083510152 e partita Iva 09992160151, rappresentato dal Presidente e Legale rappresentante dott.ssa Emanuela Lo Re, C. Fiscale LROMNL70E54F205I, e domiciliato per la carica presso la sede istituzionale predetta;

d'ora in avanti denominato "Scuola";

E

L'ASL VCO Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola, con sede legale in 28887 Omegna (VB), Via G. Mazzini 117, codice fiscale/partita IVA 00634880033, rappresentata dal Direttore Generale dott. Angelo Penna, nato a Biella (BI), il 18/11/1962;

d'ora in avanti denominata 'Ente ospitante';

PREMESSO

- che la predetta Scuola con D.M. 9.5.1994, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21.5.1994, ha ottenuto il riconoscimento presso il Ministero dell'Università e della Ricerca Tecnologica come scuola idonea ad attivare Corsi di Specializzazione in Psicoterapia;
- che gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio annuale per un minimo di 150 ore per quattro anni presso Istituzioni pubbliche o private accreditate, ai sensi della Legge n. 56/1989 e dei successivi decreti attuativi;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

L'Ente ospitante si impegna ad accogliere presso la propria SOS Servizio Psicologia, dove operano psicoterapeuti, n. 2 allievi della Scuola per lo svolgimento di attività di tirocinio per un minimo di 150 ore annue per l'intera durata dell'anno di corso.

Art. 3

L'Ente ospitante mette a disposizione a titolo gratuito, per l'espletamento dell'attività di tirocinio clinico, le strutture, le apparecchiature e le risorse in dotazione alla S.S.D. Psicologia clinica.

Art. 4

Le modalità di accesso e di frequenza della specializzanda alla struttura indicata all'art. 3, per lo svolgimento delle attività didattiche, saranno stabilite dal Direttore della Scuola d'intesa con il Responsabile della s.s.d. Psicologia clinica dell'Ente ospitante.

Il dirigente responsabile della struttura convenzionata avrà cura di illustrare, certificare e controfirmare, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività dallo stesso effettuate.

Art. 5

L'accertamento della regolare frequenza tirocinante in formazione è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Tale periodo di frequenza è considerato a tutti gli effetti come attività formativa e non comporta l'insorgere di alcun rapporto di lavoro.

Art. 6

Ai sensi della vigente normativa la formazione specialistica dei tirocinanti comporta la partecipazione guidata ed assistita a tutte le attività in essa espletate.

Le attività teoriche e pratiche si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici.

Nell'ambito della struttura convenzionata il tirocinante è tenuto a: rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze.

Art. 7

La Scuola assicura di provvedere, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa degli allievi specializzandi presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e presso idonea compagnia assicurativa per i rischi professionali e per la responsabilità civile verso terzi.

Gli estremi identificativi delle predette assicurazioni sono indicati nel Progetto Formativo Individuale.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ente ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento, per il tramite del Responsabile della s.s.d. Psicologia clinica.

Art. 8

Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione conformemente alle prescrizioni del Regolamento Europeo UE 2016/679, esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione.

Art. 9

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il tirocinante che svolge attività di formazione presso le strutture dell'Ente ospitante ed è esposto a rischi è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo il datore di lavoro dell'Ente ospitante (secondo il sistema di deleghe vigente nell'Ente stesso) garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del tirocinante in formazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi della Fondazione.

Il tirocinante in formazione è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti dell'Ente ospitante, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Art. 10

Le Parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria del tirocinante in formazione è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione.

L'avvio della frequenza presso l'Ente ospitante è subordinato all'avvenuta validazione, da parte del medico competente dell'Ente stesso, della certificazione di idoneità sanitaria della specializzanda conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione.

La Scuola si impegna a far sì che tirocinante in formazione esibisca all'ufficio tutela salute della Direzione Medica dell'Ente il certificato di idoneità sanitaria prima dell'avvio della frequenza per le finalità di cui sopra.

Art. 11

La presente convenzione avrà durata quadriennale, che corrisponde al periodo di formazione dei tirocinanti, per un minimo di 150 ore annue per l'intera durata dell'anno di corso.

La convenzione potrà essere rinnovata previo accordo che dovrà essere formalizzato tra le parti.

Allegato A) alla Deliberazione n. del

Art. 12

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo con oneri a carico della Scuola; è altresì soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 con oneri a carico della parte che vi ha dato causa.

Art. 13

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente è quello di Milano.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano,

Omegna,

Centro di Psicologia e Analisi Transazionale
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Il Presidente
dott.ssa Emanuela Lo Re

A.S.L. V.C.O.
Il Direttore Generale
dott. Angelo Penna
